



2026/1157

26.5.2026

DECISIONE (PESC) 2026/1157 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2026

che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 ⁽¹⁾.
- (2) Il 14 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1336 ⁽²⁾, che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532 e ha esteso l'ambito di applicazione delle misure restrittive alle persone che forniscono o vendono velivoli senza equipaggio o missili iraniani o tecnologie connesse, o sono altrimenti implicate nel trasferimento degli stessi, a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, oppure a persone, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (3) L'11 marzo 2026 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2817 (2026) in cui ha affermato il suo pieno impegno a promuovere il mantenimento della pace e della stabilità in Medio Oriente. Ha inoltre condannato qualsiasi azione o minaccia da parte della Repubblica islamica dell'Iran volta a chiudere o ostacolare la navigazione internazionale attraverso lo stretto di Hormuz oppure a interferire in altro modo con la stessa, o a minacciare la sicurezza marittima nello stretto di Bab el-Mandeb. Ha poi affermato che qualsiasi tentativo di ostacolare il transito legale o la libertà di navigazione su tali vie navigabili internazionali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e ha invitato l'Iran ad astenersi immediatamente da qualsiasi azione o minaccia, in conformità del diritto internazionale.
- (4) Il 1° marzo 2026 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione, a nome dell'Unione, sugli sviluppi in Medio Oriente. Nella dichiarazione si è osservato che quello che sta succedendo in Iran non deve portare a un'escalation che rischierebbe di costituire una minaccia per il Medio Oriente, l'Europa e altre parti del mondo, con conseguenze imprevedibili, anche nella sfera economica. Si è aggiunto che occorre far sì che le vie navigabili critiche, come lo stretto di Hormuz, non subiscano interruzioni.
- (5) Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha chiesto la piena attuazione della risoluzione 2817 (2026) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha ricordato la necessità di garantire la sicurezza marittima e il rispetto della libertà di navigazione e ha condannato qualsiasi atto che minacci la navigazione o impedisca alle navi di entrare e uscire dallo stretto di Hormuz.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1532/oj>).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2024/1336 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (GU L, 2024/1336, 15.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj>).

- (6) Il 9 aprile 2026 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione, a nome dell'Unione, sul cessate il fuoco concordato dagli Stati Uniti e dall'Iran, esortando tutte le parti coinvolte a garantire pienamente la libertà di navigazione nonché il passaggio libero e sicuro attraverso lo stretto di Hormuz, in linea con il diritto internazionale di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (7) Le azioni dell'Iran nei confronti delle navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Hormuz, come anche l'imposizione di un pedaggio in cambio di un'autorizzazione di transito, non sono in linea con il diritto di passaggio in transito attraverso uno stretto internazionale che collega una parte dell'alto mare o una zona economica esclusiva con un'altra parte dell'alto mare o una zona economica esclusiva, né con il diritto di passaggio inoffensivo e sono pertanto contrarie al diritto internazionale.
- (8) Data la gravità della situazione, e in risposta alle azioni dell'Iran che compromettono la libertà di navigazione, compresi i diritti di passaggio in transito e di passaggio inoffensivo, in Medio Oriente, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive nei confronti dell'Iran. Tali misure restrittive contribuiscono alle azioni dell'Unione volte a salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali e la sua sicurezza, a consolidare e sostenere i principi del diritto internazionale, a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del trattato sull'Unione europea.
- (9) È opportuno modificare il titolo della decisione (PESC) 2023/1532 e imporre restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone e delle entità responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell'Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1532,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, nonché delle azioni dell'Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente»;

- 2) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

- a) alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»;

- b) è inserita la lettera seguente:

«b bis) sono responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell'Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio; o»;

- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a), b) o b bis);»;

3) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a) alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;»;

b) è inserita la lettera seguente:

«b bis) sono responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell'Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio; o»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a), b) o b bis).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. DAMIANOS
